Ipotesi di piattaforma Arthis SpA

Premessa
Nel corso del 2004 e nei primi mesi del corrente anno è giunto a compimento lo smembramento del Gruppo Rinascente con la cessione da parte di IFIL della propria partecipazione nelle diverse aziende da cui esso risultava costituito.
I servizi comuni dell'ex Gruppo, riuniti nella società Arthis SpA, avevano già conosciuto questo processo di alienazione, che per altro si è perfezionato nel corso del 2005 con la cessione al socio unico Accenture anche del residuo 20% del capitale sociale di Arthis ancora detenuto dalla Società Italiana Distribuzione Moderna.
La decisione della proprietà di disdettare unilateralmente il contratto integrativo aziendale operante in Arthis, la cui validità non risaliva solo a consuetudini passate, bensì era anche effetto del verbale d'accordo siglato il 18 luglio 2003 tra la società Arthis, i rappresentanti di entrambe le società all'epoca titolari del capitale sociale, ossia la Accenture international e la Società Italiana Distribuzione Moderna, impone alle Organizzazioni Sindacali innanzitutto il compito di vedere anche in futuro confermate e salvaguardate le condizioni migliorative derivanti dalla contrattazione del Gruppo Rinascente.

1. Ambito di applicazione
Coerentemente con quanto affermato in premessa, il mantenimento di una carattere unitario dell'azienda deve prevedere la definizione di un accordo integrativo aziendale comune a tutte le sue filiali.

2. Relazioni e diritti sindacali
Riteniamo che l'impianto normativo in materia di relazioni e diritti sindacali previsto nell'AIA 7 febbraio 2003 (artt. 2-6) debba essere complessivamente confermato.
In ordine ai temi dell'organizzazione del lavoro, degli orari di lavoro, dei turni e del part-time dovranno d'altro canto essere potenziati gli strumenti di gestione decentrata di tali argomenti rispetto a quanto previsto dalle norme contrattuali oggi vigenti.

3. Diritti e tutele
La conferma dei diritti collettivi e individuali derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale evolutasi nel Gruppo Rinascente costituisce un elemento irrinunciabile posto alla base di qualsiasi positivo confronto tra le parti. Si richiede pertanto:

a) l'integrale conferma di quanto previsto dall'AIA 7 febbraio 2003 in materia di malattia (art. 7); ricovero ospedaliero (art. 8); cure termali (art. 9); infortunio sul lavoro (art. 10); eventi luttuosi (art. 11); congedi e aspettative non retribuiti (art. 12); sconti ai dipendenti (art. 15); anticipazione T.F.R. (art. 20);
b) l'adeguamento al modificatosi quadro contrattuale nazionale delle norme in materia di part time post maternità/paternità (art. 13), migliorando la situazione in essere soprattutto in relazione alla garanzia di fruizione di tale diritto.

4. Mercato del lavoro

Occorre adeguare le norme dell'AIA 2003 al modificatosi quadro normativo e contrattuale, alla luce di quanto definito da ultimo nel CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi, del 2 luglio 2004, con particolare riferimento all'apprendistato, ai contratti di inserimento, al lavoro somministrato e al part time.
Riteniamo necessario regolamentare il ricorso a tirocini formativi e stages.
Coerentemente con l'impianto complessivo del CCNL vigente, chiediamo l'impegno formale da parte dell'azienda a non fare ricorso al cosiddetto "lavoro intermittente".

5. Salario

All'interno dell'intero perimetro oggetto del futuro accordo integrativo aziendale, si richiede:

a) il riconoscimento a tutti i dipendenti della voce retributiva fissa mensilizzata così come stabilita a suo tempo nella contrattazione Rinascente, di cui all'articolo 24 dell'AIA 7 febbraio 2003, secondo le modalità e le tempistiche ivi previste;
b) il conseguente superamento dell'elemento salariale denominato "Premio di risultato aziendale" di cui all'articolo 23 del medesimo AIA 7 febbraio 2003;
c) il consolidamento in cifra fissa della media di maturazione realizzatasi nel triennio 2003-2005 del salario variabile di cui all'articolo 25 dell'AIA 7 febbraio 2003;
d) la definizione di un nuovo impianto di salario variabile, alla luce dell'esperienza solo parzialmente positiva di quello operante negli ultimi anni.

6. Decorrenza e durata

Il futuro AIA dovrà avere validità quadriennale a decorrere dal 1° gennaio 2006.